



COMUNE DI GENOVA



MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE

LINEE DI INDIRIZZO

PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI DI CIVICA PROPRIETA'

SITI NEL TERRITORIO DEL

MUNICIPIO VI GENOVA MEDIO PONENTE

DA DESTINARE AD USO ASSOCIATIVO

Approvate all'unanimità dalla Giunta municipale nella seduta del giorno 27.11.2024

PUNTO 1) - SOGGETTI AMMESSI ALL'ASSEGNAZIONE DEI LOCALI AD USO ASSOCIATIVO E LORO REQUISITI

Possono partecipare ai bandi per l'assegnazione dei locali ad uso associativo gli Enti del Terzo Settore, di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, iscritti nell'apposito registro, nonché i soggetti di cui all'art. 2 del Regolamento sulla disciplina dell'applicazione di canoni ridotti in favore di Enti ed Associazioni che svolgono attività di interesse collettivo, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 179 del 16 settembre 1996.

I soggetti a carattere privato che intendano presentare domanda per il riconoscimento del beneficio devono essere comunque senza scopo di lucro ed iscritti al Registro Anagrafico di cui all'art. 19 comma 3 dello Statuto del Comune di Genova.

I soggetti che possono risultare assegnatari devono garantire il rispetto dei valori fondamentali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza, della solidarietà, della giustizia, dei diritti umani sanciti dal Trattato sull'Unione Europea e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, così come il rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione Italiana, in particolare dall'art. 3.

PUNTO 2) - CRITERI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEI LOCALI AD USO ASSOCIATIVO

Oltre alle varie cause di incompatibilità e di indegnità previste dalla legge, i locali in questione non possono essere concessi a:

- Soggetti i cui statuti e/o atti costitutivi non prevedano criteri democratici di elettività e temporaneità delle cariche ricoperte dal legale rappresentante e dagli amministratori;
- Soggetti che, nell'ultimo triennio, sono stati sanzionati per vendita di alcoolici a minori e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- Soggetti che hanno installato o hanno presentato domanda di installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del Regio Decreto 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. (T.U.L.P.S.) nella propria sede o che comunque incoraggino il gioco con vincite di denaro;
- Soggetti che hanno subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di Genova per fatti addebitabili al concessionario;

- Soggetti che hanno debiti o liti pendenti nei confronti del Comune di Genova a qualsiasi titolo.

PUNTO 3) - BANDO E CRITERI DI SCELTA PER LA CONCESSIONE DEL LOCALE

Fatte salve le procedure previste per i casi di rinnovo o di proroga delle assegnazioni in essere, il Municipio provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, all'assegnazione degli immobili di proprietà comunale ad uso associativo, tramite bando pubblico.

Il bando, che reca la disciplina puntuale della procedura, è approvato con apposita Determinazione Dirigenziale.

La Commissione esaminatrice, composta di tre membri e nominata di volta in volta con provvedimento del dirigente del Municipio, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze, sulla base della documentazione presentata, valuterà i concorrenti ed i relativi progetti di utilizzo del bene presentati, sulla base degli elementi sottoindicati:

- 1. Caratteristiche del richiedente**, ossia gli elementi volti a consentire la valutazione del richiedente - **punteggio massimo attribuibile (30 punti)**, da suddividersi tra i seguenti criteri:
 - a) Curriculum associativo (esperienze pregresse, progetti realizzati, ecc.): dovranno essere preferite le realtà attive sul territorio municipale o che possano dimostrare un impegno continuativo nel corso degli ultimi cinque anni in favore di uno o più quartieri ricompresi nell'ambito del territorio municipale;
 - b) numero associati/fondatori attualmente coinvolti alla data della domanda di partecipazione: saranno preferite le realtà che coinvolgono un maggior numero di soggetti;
 - c) Attività/Progetti/Iniziative già svolte o in corso di realizzazione in collaborazione con un Municipio o con gli Assessorati comunali e/o con altre realtà territoriali: saranno preferite le realtà attive sul territorio municipale o per progetti che vedano il coinvolgimento, a qualunque titolo, della cittadinanza del Municipio;
 - d) Mancato godimento di altri locali comunali nell'ambito del territorio cittadino: saranno preferite le realtà che non abbiano mai avuto o non abbiano più in gestione, a qualunque titolo, altri immobili di proprietà comunale.

2. Progetto di utilizzo del locale in assegnazione, ossia gli elementi volti a consentire la valutazione della qualità del progetto di utilizzo del bene - **punteggio massimo attribuibile (70 punti)**, da suddividersi tra i seguenti criteri:

- a) Rilevanza dell'ipotesi progettuale che il proponente intende sviluppare in coerenza con le finalità del bando: saranno preferiti i progetti rivolti al sociale, allo sviluppo e al potenziamento delle reti socio-sanitarie e socio-assistenziale.

Potranno altresì essere valutati con favore i progetti rivolti allo sviluppo della cultura e dello sport. Potranno essere valutati altresì meritevoli progetti legati allo svolgimento di attività ludico-ricreative purché di significativo interesse per la collettività del Municipio;
- b) Costruzione di partnership e/o collaborazioni con le risorse formali ed informali presenti nel territorio (N.B.: si intendono partnership e collaborazioni che vadano oltre le associazioni già coinvolte nei casi in cui il soggetto proponente sia un raggruppamento temporaneo di associazioni o un'associazione temporanea di scopo): saranno preferiti i progetti che mirano allo sviluppo di partnership e collaborazioni con altre realtà associative o istituzionali del territorio del Municipio o comunali, in una logica di sviluppo, nell'ambito municipale o cittadino, di servizi "a rete";
- c) Grado di utilizzo del locale nello svolgimento delle attività: saranno preferiti i progetti che contemplano un utilizzo quotidiano dei locali.

Nel bando potranno essere previsti, per i criteri di valutazione sopra indicati, eventuali ulteriori sotto criteri, che specifichino o dettaglino meglio quanto precede.

Resta impregiudicata la possibilità per l'amministrazione municipale di stabilire nuovi o ulteriori criteri in relazione a specifiche o a caratteristiche peculiari degli immobili a bando (ad es. ville storiche, immobili di particolare pregio ecc.).

Nel bando potrà, altresì, essere prevista una soglia minima di sbarramento: il concorrente sarà escluso dalla graduatoria nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

All'esito della procedura valutativa la Commissione giudicatrice redigerà la graduatoria delle domande pervenute. Esperite le verifiche necessarie, si provvederà all'aggiudicazione in favore del primo classificato con apposito provvedimento del Dirigente del Municipio VI Genova Medio Ponente.

La graduatoria, da cui attingere in caso di revoca o di rinuncia, avrà validità di due anni.

L'aggiudicatario sarà chiamato a sottoscrivere il contratto di concessione dell'immobile. Qualora questi non voglia o non possa stipulare il contratto si procederà a chiamare il secondo classificato e via dicendo.

PUNTO 4) - ABBATTIMENTO DEL CANONE

Nei casi in cui i soggetti utilmente collocatisi in graduatoria ne abbiano fatto debita richiesta al momento della presentazione della domanda di partecipazione, la Commissione giudicatrice provvederà altresì a valutare, nelle forme regolamentari, l'eventuale percentuale di abbattimento del canone.

PUNTO 5) - RINNOVI CONTRATTUALI E REVOCHE

Le concessioni non potranno essere rinnovate tacitamente. L'eventuale rinnovo potrà essere accordato su richiesta del concessionario, previa verifica della sussistenza delle condizioni per le quali il locale era stato concesso in uso e dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La richiesta di rinnovo da parte dell'Associazione dovrà essere inoltrata in tempo utile al Municipio onde consentire l'effettuazione delle verifiche del caso. Il Municipio può comunque valutare, ai fini del rinnovo, istanze tardive.

Al fine di poter esprimere un parere motivato sul rinnovo della concessione e sulla relativa percentuale di riduzione del canone la richiesta dovrà essere corredata da:

- Statuto ed Atto Costitutivo dell'Associazione;
- Importo della quota associativa e numero di associati;
- Report dell'attività svolta nel corso dell'ultimo anno;
- Bilancio dell'ultimo esercizio finanziario;
- Dichiarazione del Legale Rappresentante dell'Associazione che attesti che i locali sono e saranno utilizzati conformemente a quanto indicato nel progetto e nel contratto di concessione sottoscritto con il Comune di Genova.

L'Amministrazione potrà revocare la concessione in qualsiasi momento qualora, a seguito di verifiche, l'utilizzo dell'immobile non risulti conforme agli utilizzi indicati nel progetto. In questi casi l'Amministrazione contesta al concessionario l'utilizzo difforme del bene e concede 15 giorni di tempo per la presentazione di eventuali osservazioni motivate. Decorso tale termine può provvedere alla revoca della concessione e a tutti gli atti conseguenti. Resta impregiudicato ogni altro diritto dell'amministrazione comunale al risarcimento dei danni già occorsi o di quelli che potrebbero occorrere, anche di immagine, legati ad un utilizzo difforme da quanto pattuito dell'immobile in concessione.

L'Amministrazione si riserva altresì la possibilità di riacquisire la disponibilità del bene per motivi di interesse pubblico o per sopravvenute esigenze istituzionali, senza che il concessionario possa vantare diritti a compensi o indennizzi di sorta. In questi casi l'Amministrazione ne dà avviso al concessionario con almeno 3 mesi di anticipo, al fine di consentire, ove possibile, il completamento delle attività in corso e lo sgombero dei locali.